

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 23 maggio 2018.

Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018/2021.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della direttiva n. 2001/19/CEE ed, in particolare, l'art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il decreto del Ministero della sanità 7 marzo 2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale" come modificato dal decreto del Ministero della salute 7 giugno 2017;

Preso atto che nel suddetto documento contenente i principi fondamentali si prevede, tra l'altro, quanto segue:

- le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;

- i bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province autonome;

- i contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dalle Regioni e Province autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della salute;

- i bandi vengono pubblicati in forma integrale nel *Bollettino Ufficiale* di ciascuna Regione o Provincia autonoma e successivamente per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - IV Serie speciale concorsi ed esami a cura del Ministero della salute;

- il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di concorso decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

- nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana viene successivamente pubblicato in estratto l'avviso del giorno e dell'ora delle prove di esame, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'esame;

- il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia autonoma, stabilite di intesa con il Ministero della salute, consisterà in una prova scritta, conforme per tutte le Regioni, formata da quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica;

- i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da una Commissione formata da massimo sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della salute, nominati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa;

- le attività di supporto alla Commissione che predispongono le prove di esame sono fornite dalla competente direzione generale del Ministero della salute;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018;

Considerato che con comunicazione del 23 marzo 2018 è stato trasmesso al Coordinamento tecnico della Commissione salute il contingente numerico da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018/2021;

Vista la nota DGPROF n. 25593-P dell'11 maggio 2018, con la quale il Ministero della salute assevera le richieste formulate dalle regioni in merito al numero di posti da bandire per ogni Regione, assicurando al contempo la relativa copertura finanziaria;

Considerato che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi alla realizzazione del concorso e del corso in oggetto è a carico della Regione siciliana che vi provvede con le quote del

Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata a tale scopo assegnate annualmente dal Ministero della salute e quelle previste ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Ritenuto di adottare il testo del bando di concorso condiviso tra le Regioni e Province autonome al fine di garantire l'uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover approvare ed emanare il bando per il pubblico concorso per l'ammissione di n. 110 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli anni 2018/2021;

Decreta:

Art. 1

È approvato ed emanato il bando per il pubblico concorso per l'ammissione di n. 110 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli anni 2018/2021, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Gli oneri connessi all'attuazione del presente decreto, per le borse di studio e le spese organizzative del concorso e del corso, sono a carico della Regione siciliana che vi provvede con le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata alla stessa assegnate e con quelle previste ai sensi del comma 143 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale salute per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito internet dell'Assessorato della salute.

Palermo, 23 maggio 2018.

RAZZA

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 1 giugno 2018, al n. 248.

Allegato

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,
PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE
DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
2018/2021**

Art. 1

Contingente

Nella Regione siciliana è indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2018/2021, di n. 110 cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, laureati in medicina e chirurgia ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);

d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE in corso di validità (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);

e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);

f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001).

2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1 deve, altresì, essere in possesso:

- del diploma di laurea in medicina e chirurgia; nonché dei seguenti requisiti:
- dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
- dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana.

3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2, lettera a), del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 7 marzo 2006.

4. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 7 giugno 2017, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso che avverrà nel mese di novembre 2018.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, lett. c), prima della data dell'inizio del corso.

Art. 3

Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, con modalità informatizzata tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa appositamente realizzata collegandosi al portale istituzionale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - area tematica medicina generale - al quale si rinvia per tutte le istruzioni relative all'utilizzo della citata funzionalità *web*. Dopo avere inviato la domanda sarà possibile scaricare un file PDF che conterrà oltre a tutti i dati inseriti un codice identificativo (ID) da citare in caso di comunicazione con l'Amministrazione.

2. Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alla mezzanotte del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della salute.

3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma pena esclusione dal concorso o dal corso qualora la circostanza venisse appurata successivamente all'inizio dello stesso.

4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:

- il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- il luogo di residenza;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
- di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;
- di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando in caso di risposta affermativa l'università presso la quale è stata conseguita, la data di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- di essere/non essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4;
- di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma;
- di essere/non essere iscritto a corsi di formazione specialistica in medicina e chirurgia (se si specificare quale);

i) qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell'abilitazione e/o dell'iscrizione all'Ordine - lett. e) ed f) - dovrà dichiarare di essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena la non ammissione, alla data di inizio ufficiale del corso.

5. Alla domanda dovrà essere allegata copia informatizzata di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le dichiarazioni di cui al comma 4 del presente articolo riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente.

L'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa a titoli conseguiti presso struttura estera.

6. Alla domanda dovrà essere allegata anche la copia informatizzata dell'attestazione del versamento/bonifico bancario (CRO) dell'importo di € 50 quale contributo per le spese di organizzazione effettuato sul seguente conto corrente dedicato alla Scuola di formazione in medicina generale, intestato a: Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Palermo - Scuola formazione specifica in medicina generale IBAN: IT32Q 03019 04609 000009597070.

7. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap e impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso.

8. Il candidato deve indicare nella domanda il proprio indirizzo di posta elettronica certificata che, per l'intero procedimento, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato deve, inoltre, indicare nella domanda eventuali recapiti telefonici, il proprio domicilio, il recapito postale e l'indirizzo e-mail.

Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicate.

9. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque di fatto imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

10. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

11. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione siciliana esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 4

Posta elettronica certificata

Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16, del D.L. n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009, dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all'aspirante candidato, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto da indicare al momento della compilazione della domanda nel sito che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3 bis, del D.Lgs. n. 82/2005, domicilio digitale del candidato.

Art. 5

Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1 dell'art. 3 del presente bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell'art. 3 del presente bando, sono considerate escluse.

Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:

- il difetto di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;
- l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'art. 3, comma 4, del bando;
- la mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Art. 6 *Prova d'esame*

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami".
4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione.
6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della salute, tramite la Regione, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della salute per la prova d'esame.

Art. 7 *Svolgimento della prova*

- Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
- Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
- Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
- Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
- Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali dichiarando il formale avvio della prova.
- La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
- Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
- I candidati non possono portare con sé all'interno della sala nella quale si svolge la prova di esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefoni cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
- Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comu-

nicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.

- Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
- È vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
- È vietato apporre segnali o effettuare cancellature sul modulo delle risposte, sul quale va apposto un unico segno sulla risposta ritenuta corretta dal candidato.
- Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.
- La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
- Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione e dal segretario.

Art. 8 *Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati*

1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori previsti nella giornata. I plichi sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che procede all'apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un unico plico e consegnati all'incaricato della ditta individuata per la correzione col sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione e dal segretario.
2. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità dei plichi contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario mette a disposizione della commissione le schede dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda risultante dalla correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato il punteggio attribuito a ciascuna scheda mediante lettura ottica, riporta il punteggio ottenuto in un apposito elenco abbinandolo al numero della busta corrispondente. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
3. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandolo, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.

Art. 9 *Punteggi*

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple (D.M. Sanità 7 marzo 2006).
3. La prova scritta si intende superata con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria (D.M. Sanità 7 marzo 2006).

Art. 10 *Graduatoria*

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione.

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell' esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

3. La Regione siciliana, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.

4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria unica a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età (art. 9, comma 2, del D.M. 7 marzo 2006).

6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.

7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

8. Gli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 4 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nel limite del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art. 11

Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria unica regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione scritta mediante PEC, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione.

2. Entro 3 giorni lavorativi successivi da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all'utile inserimento al corso mediante PEC. A tal fine farà fede la ricevuta della PEC. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana alla data di scadenza del presente bando, saranno ammessi a frequentare il corso solo se, prima dell'inizio del corso, forniranno dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- di essere in possesso, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione, dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'Università presso cui è stato conseguito, la data di conseguimento ovvero la sessione di espletamento dell'esame;

- di essere iscritto, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione, ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana, indicando la provincia ed il numero di iscrizione.

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a partecipare al corso.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:

a) esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in medicina generale, che comporta impegno a tempo pieno;

b) rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 12

Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri moti-

vi fino al termine massimo di 60 giorni dall'inizio del corso di formazione.

2. Entro tale termine la Regione provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 13

Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;

c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 14

Borse di studio

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della salute ai sensi della normativa vigente.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 del presente bando.

Art. 15

Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono stipulare e produrre adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione.

Art. 16

Disciplina del corso - rinvio

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale 2018/2021 inizia presumibilmente entro il mese di novembre 2018, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 36 mesi e di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale nonché l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio sanitario nazionale né con i medici tutori.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nel decreto del Ministero della sanità 7 marzo 2006 e successive loro modificazioni.

Art. 17

Incompatibilità

Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, e compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica teorica e pratica senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui al comma 11 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 18

Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere la procedura concorsuale o utilizzare anche solo parzialmente la graduatoria approvata in presenza di intervenute ragioni di interesse pubblico o in assenza di adeguata copertura finanziaria. In ogni caso l'erogazione mensile delle borse di studio è subordinata al versamento della quota di finanziamento ministeriale.